

N. 136

DECRETO ESECUTIVO

**CREAZIONE DELLA PRIMA INIZIATIVA DI NEW YORK DEDICATA ALL'OCCUPAZIONE
DEI NEWYORCHESI AFFETTI DA DISABILITÀ**

CONSIDERATO che i newyorchesi affetti da disabilità rappresentano una importante percentuale della popolazione e che il loro livello di occupazione è sproporzionatamente inferiore; e

CONSIDERATO che i newyorchesi attivi, compresi quelli con disabilità, dovrebbero essere incoraggiati e sostenuti per permettergli di contribuire all'economia dello stato; e

CONSIDERATO che un sistema occupazionale integrato competitivo è un componente chiave per l'integrazione e per la qualità della vita per i singoli cittadini affetti da disabilità, e

CONSIDERATO che l'assunzione di un individuo con disabilità incontra le necessità del datore di lavoro di soddisfare i requisiti relativi alla differenziazione della forza lavoro; e

CONSIDERATO che New York favorisce un sistema occupazionale integrato competitivo per i newyorchesi attivi affetti da disabilità; e

CONSIDERATO che New York cerca di incrementare la percentuale di individui affetti da disabilità impegnati in programmi occupazionali integrati competitivi;

PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, dispongo quanto segue:

A. Definizioni

Nell'accezione adottata dal presente atto, i seguenti termini avranno i significati indicati di seguito:

1. "Agenzia statale" o "Agenzia" indicherà ogni agenzia, dipartimento, ufficio, collegio, sezione, divisione, comitato, consiglio o ufficio statale.

2. “Autorità” indicherà un'autorità pubblica o un'azienda di pubblica utilità costituita da o esistente ai sensi della legge dello Stato di New York, di cui uno o più membri sono nominati dal Governatore o operanti come membri in virtù del loro incarico nell'amministrazione pubblica nello Stato di New York, diversa dalle autorità o dalle aziende di pubblica utilità interstatali o internazionali, comprese tutte le controllate di dette autorità o aziende di pubblica utilità.
3. “Occupazione integrata competitiva” significherà lavorare:
 - a. in un mercato del lavoro competitivo questa è attuata su base full-time o part-time in un contesto integrato; e
 - b. per cui un individuo viene remunerato con il salario minimo o più, che sarà comunque inferiore allo stipendio o ai vantaggi pagati dal datore di lavoro per un lavoro uguale o simile eseguito da soggetti non affetti da disabilità.
4. “Contesto integrato” significa una situazione lavorativa in cui ogni individuo impiegato affetto da disabilità ha le stesse opportunità di interagire con i colleghi che hanno gli altri lavorati senza disabilità. I soggetti che sono pagati per fornire servizi a sostegno del lavoro degli individui affetti da disabilità non sono considerati ai fini della valutazione dell'integrazione.

B. Employment First Commission

1. Con il presente si stabilisce la Employment First Commission (la “Commissione”), per offrire sostegno e consulenza al Governatore relativamente all'impiego integrato competitivo dei soggetti affetti da disabilità.
2. I membri della Commissione saranno il Vicesegretario per la salute; il Vicesegretario per i diritti civili; il Vicesegretario per i servizi umani; il capo responsabile della diversità; il consigliere del Governatore; il responsabile del budget; il Commissario per le disabilità dello sviluppo; il Commissario per la salute; il Commissario per la salute mentale; il Commissario ai servizi di sostegno agli alcolisti e ai tossicodipendenti; il Commissario per i servizi ai minori e alle famiglie; il Commissario del lavoro; il Commissario per lo sviluppo economico; il Commissario dei trasporti; il Commissario per l'assistenza temporanea e speciale; il Direttore degli Veterans' Affairs; il Direttore dell'ufficio statale per i servizi agli anziani; e il Direttore esecutivo del Justice Center per la protezione delle persone che hanno necessità speciali. Altri membri possono essere nominati per la Commissione a discrezione del Governatore.
3. La Commissione lavorerà consultandosi con il ministro dell'Educazione.
4. Il Governatore nomina il Presidente del Consiglio tra i membri Commissione.
5. Ogni membro della Commissione può designare un membro del personale per rappresentarlo nella Commissione per suo conto. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente tutte le volte che è necessario e in circostanze appropriate per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente sezione.

C. Cooperazione con la commissione

1. Ogni agenzia e autorità dello Stato di New York fornirà alla Commissione informazioni, assistenza e cooperazione, compreso l'uso delle strutture dello Stato ragionevolmente necessarie per conseguire gli scopi del presente Decreto.
2. Il personale di supporto necessario per lo svolgimento del lavoro della Commissione può essere fornito da agenzie ed autorità statali (previa l'approvazione dei consigli di amministrazione di dette autorità, se necessario).

D. Compiti e Finalità

1. La Commissione consiglierà il Governatore sull'implementazione dell'impiego integrato competitivo come prima opzione per gli individui affetti da disabilità. Nell'effettuare tali raccomandazioni, le considerazioni della Commissione comprenderanno, non in via esclusiva, i seguenti punti:
 - a. Revisione dei supporti e dei servizi di impiego disponibili, comprese le opportunità per allineare le loro politiche e procedure per migliorare l'accesso a tali supporti e servizi;
 - b. Identificazione delle politiche e delle procedure che creano barriere o disincentivano l'assunzione di individui con disabilità e modalità per ridurre o eliminare tali barriere o disincentivi;
 - c. Assicurando che la strategia statale di sviluppo della forza lavoro si occupi degli individui affetti da disabilità, includendo strategie per massimizzare le opportunità di assumere disabili nel settore privato, pubblico e negli enti che lavorano con lo stato;
 - d. Dando priorità agli studenti con disabilità che passano dall'ambiente scolastico al lavoro integrato competitivo come prima opzione; e
 - e. Espandendo l'utilizzo dei dati per misurare l'occupazione dei newyorchesi con disabilità e sviluppando un meccanismo per segnalare tali dati.
2. Nello svolgimento delle proprie competenze ai sensi del presente Decreto, la Commissione si affiderà alla guida e all'esperienza dei soggetti interessati, tra cui, non in via esclusiva, individui con disabilità, organizzazioni a favore delle persone con disabilità, i fornitori di servizi per le persone con disabilità, le associazioni che si occupano di occupazione per le persone con disabilità, associazioni di imprese, le istituzioni accademiche e i governi locali, e solleciteranno l'input da parte del pubblico.
3. La Commissione darà inizio ai propri lavori immediatamente. Entro e non oltre il 1 maggio 2015, la Commissione presenterà una relazione finale al Governatore, che riporta le raccomandazioni, la data in cui la Commissione terminerà il suo lavoro e sarà sollevata da ogni responsabilità e compiti in base al presente documento. Prima di tale data, la Commissione presenterà delle relazioni supplementari al Governatore sulle sue attività, risultati, proposte e coordinamento a sostegno delle finalità del presente Decreto come indicato dal Governatore o dall'incaricato del Governatore.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella città di

Albany, oggi addì 17 settembre 2014.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore